



COMUNE DI DECIMOMANNU

Città Metropolitana di Cagliari

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

NUMERO 2 DEL 01.02.2024

OGGETTO: DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE DELLA NUOVA IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA ANNO 2024 – ISTITUITA CON LEGGE N 160/2019 ART 1 COMMI 739 – 783.

L'anno duemilaventiquattro, il giorno uno del mese di febbraio alle ore 17:30, presso Solita sala delle Adunanze, si è riunito in seduta pubblica ordinaria ed in prima convocazione il Consiglio comunale composto dal Sindaco e dai sotto elencati Consiglieri:

		Presenti	Assenti			Presenti	Assenti
1	CAEDDU MONICA	X		10	MOINO ROSSELLA	X	
2	MAMELI MASSIMILIANO	X		11	VARGIU CRISTIAN	X	
3	SALIS FRANCESCA	X		12	MELIS MARCELLO	X	
4	SERRELI CLAUDIA	X		13	TRUDU LEOPOLDO	X	
5	TUVERI NICOLA	X		14	MARONGIU ANNA PAOLA		X
6	PORTOGHESE ELAINE	X		15	GRIECO MARIO	X	
7	LITTERA LUCA	X		16	DEIDDA MARTINO	X	
8	LITTERA CHIARA MADDALENA	X		17	URRU MATTEO	X	
9	MURONI ALESSANDRO	X					

Totale n. 16 1

Il Sindaco Monica Cadeddu constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopra indicato.

Partecipa alla seduta Gianluca Cossu nella sua qualità di Segretario Comunale .

Vengono, dal signor Presidente, nominati scrutatori i signori:

CHIARA MADDALENA LITTERA
ROSSELLA MOINO
MARIO GRIECO

IL CONSIGLIO COMUNALE

SINDACA apre il 2° punto all'ordine del giorno, proposta n 76 dell' 11.12.2023 , avente ad oggetto **"DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE DELLA NUOVA IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA ANNO 2024 – ISTITUITA CON LEGGE N 160/2019 ART 1 COMMI 739 – 783."**

Assessore Vargiu riferisce che vengono confermate le vecchie aliquote, andando però ad eliminare quella relativa ai beni merce, che dal 2021 risultavano esenti.

PREMESSO

che ad opera dell'art. 1, commi da 739 a 783, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di Bilancio 2020) è stata istituita la "nuova" IMU a decorrere dal 1° gennaio 2020;

CONSIDERATO

che il citato articolo 1, al comma 738, provvede ad abrogare la TASI, le cui disposizioni sono assorbite da quelle introdotte per la disciplina della "nuova" IMU;

PRESO ATTO

che i presupposti della "nuova" IMU sono analoghi a quelli della precedente imposta, come indicato dal comma 740, che conferma il presupposto oggettivo nel possesso di immobili;

VERIFICATO

che la norma richiamata ha assoggettato all'IMU tutti gli immobili situati nel territorio comunale, ad esclusione di quelli espressamente esentati dalla normativa di riferimento;

RILEVATO

che, ai sensi della sopraddetta norma, l'imposta si applica sugli immobili presenti sul territorio comunale, così come definiti dalle disposizioni di cui sopra, pur non costituendo presupposto le unità immobiliari adibite ad abitazione principale, ad eccezione di quelle incluse nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e le loro pertinenze;

VERIFICATO

che, ai sensi del comma 741, sono definiti gli oggetti imponibili, ossia i fabbricati, le abitazioni principali, le aree edificabili ed i terreni agricoli;

PRESO ATTO

che, ai sensi dell'art. 1, comma 742, il Comune è soggetto attivo dell'imposta introdotta e, dunque, ente impositore in relazione alla nuova IMU;

RILEVATO

che il comma 744 conferma la riserva allo Stato della quota IMU fino alla misura del 7,6 per mille, con riferimento ai fabbricati accatastati nel gruppo "D", ad eccezione dei "D/10", riconoscendo ai Comuni le somme derivanti da attività di accertamento, in replica a quanto applicato con la vecchia IMU;

PRESO ATTO

che l'aliquota base è stabilita nella misura dello 0,86%, ad eccezione di quella relativa agli immobili accatastati nel gruppo "D", che resta pari allo 0,76%;

CONSIDERATO

che il Comune può modulare le aliquote aumentandole fino all'1,06%, che può raggiungere il valore dell'1,14% per i Comuni che avevano applicato la maggiorazione TASI, con possibilità di ridurle fino all'azzeramento;

VISTO

il decreto del Vice Ministro dell'economia e delle finanze del 7 luglio 2023 **che individua le fattispecie predeterminate sulle quali è possibile diversificare le aliquote dell'imposta municipale propria (IMU)** così come stabilito dall'art 1 comma 756 della L.160 del 2019 in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e ritenuto di non dover procedere con la diversificazione delle aliquote in essere;

VISTO

il comma 748, che fissa l'aliquota di base per l'abitazione principale, inclusa nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze nella misura dello 0,5 per cento, con possibilità per il Comune di aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento, mediante apposita deliberazione del consiglio comunale;

VISTO

il comma 750, che stabilisce l'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale, di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, nella misura dello 0,1 per cento, con facoltà per i Comuni di ridurla fino all'azzeramento;

VISTO

il comma 751, che prevede a decorrere dal 2022 l'esenzione dall'imposta per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, così qualificati fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati.

VISTO

il comma 752, che consente ai Comuni di modificare l'aliquota di base per i terreni agricoli, fissata nella misura dello 0,76 per cento, con aumento fino all'1,06 per cento o diminuzione fino all'azzeramento;

VISTO

il comma 753, che indica l'aliquota per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, nella misura di base dello 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, prevedendo la facoltà per i Comuni, mediante deliberazione del consiglio comunale, di aumentarla fino all'1,06 per cento o diminuirla fino al limite dello 0,76 per cento;

VISTO

il comma 754, che stabilisce che l'aliquota base per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli indicati nei precedenti punti, è pari allo 0,86 per cento, fornendo ai Comuni la possibilità, con deliberazione del Consiglio Comunale, di aumentarla fino all'1,06 per cento o di diminuirla fino all'azzeramento;

VISTO

il comma 755, che disciplina l'aliquota degli immobili non esentati, ai sensi dei commi da 10 a 26 dell'art. 1, della Legge n. 208/2015, per i quali i Comuni, con espressa deliberazione del consiglio comunale, possono aumentare ulteriormente l'aliquota massima dell'1,06 per cento di cui al comma 754, fino all'1,14 per cento, in sostituzione della maggiorazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI), di cui al comma 677, dell'art. 1, della Legge n. 147/2013, nella stessa misura già applicata per l'anno 2015 e confermata fino all'anno 2019, alle condizioni di cui al comma 28 dell'art. 1 della Legge n. 208/2015;

CONSIDERATO

che per le fattispecie di cui al precedente capoverso i Comuni, negli anni successivi, possono solo ridurre la maggiorazione, restando esclusa ogni possibilità di variazione in aumento;

VISTO

il comma 756 che dispone, a decorrere dall'anno 2021, che i comuni, in deroga all'articolo 52 del D.Lgs. n. 446/1997, hanno la possibilità di diversificare le aliquote di cui ai precedenti punti, esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate da apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze;

RILEVATO

che la pubblicazione di cui al punto precedente prevede l'inserimento del prospetto delle aliquote, di cui al citato comma 757 e il testo del regolamento, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale;

EVIDENZIATO

che in caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente, ad eccezione dell'anno 2020, per il quale l'assenza di pubblicazione comporta l'applicazione delle aliquote della nuova IMU nella misura "base";

RILEVATO

che il comma 777 ha ripristinato la potestà regolamentare già riconosciuta in vigenza di I.C.I. consentendo, fra le varie casistiche, la possibilità di stabilire l'esenzione dell'immobile dato in comodato gratuito al comune o ad altro ente territoriale, o ad ente non commerciale, esclusivamente per l'esercizio dei rispettivi scopi istituzionali o statutari;

CONSIDERATO

che la potestà regolamentare sopra citata può essere esercitata entro i limiti posti dallo stesso articolo 52, comma 1, che recita: “Le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti”;

VERIFICATO

che, stante la possibilità di ridurre le aliquote fino all’azzeramento, il Comune può approvare aliquote pari a zero o a misure alquanto contenute, per le fattispecie di cui al comma 777;

CONSIDERATO

che, in adozione alle previsioni normative illustrate, le aliquote applicabili erano le seguenti:

ALIQUOTE			TIPO DI IMMOBILE
BASE	Massima	Minima	
0,86%	1,06%	0,00	Altri Immobili
0,50%	0,60%	0,00%	Abitazione principale di lusso
0,10%	0,10%	0,00%	Fabbricati rurali strumentali
0,10%	0,25%	0,00%	“Beni Merce”
0,76%	1,06%	0,00%	Terreni Agricoli
0,86%	1,06%	0,00%	Fabbricati gruppo “D”

Richiamata

la delibera di CC n 20/2020 con la quale sono state approvate le nuove Aliquote della nuova Imu 2020 riportate in tabella:

TIPOLOGIA IMMOBILE	ALIQUOTA %	MOTIVAZIONE
Altri Immobili	1,05 %	Sommatoria aliquote imu e tasi
Abitazione principale di lusso	0,57 %	Sommatoria aliquote imu e tasi
Fabbricati rurali strumentali	0,10 %	Sommatoria aliquote imu e tasi

“Beni Merce”	0,10	Dal 2021 esenti
Terreni Agricoli	0,88 %	Sommatoria aliquote imu e tasi
Fabbricati gruppo “D”	1,05 %	Sommatoria aliquote imu e tasi

Ritenuto

opportuno approvare Le aliquote Imu 2024 confermando la esenzione dal pagamento dell’IMU dei “Bene Merce” come riportato in tabella:

TIPOLOGIA IMMOBILE	ALIQUOTA
	%
Altri Immobili	1,05 %
Abitazione principale di lusso	0,57 %
Fabbricati rurali strumentali	0,10 %
Terreni Agricoli	0,88 %
Fabbricati gruppo “D”	1,05 %

Visto

il regolamento della nuova Imu approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 21 del 16/07/2020;

RIMARCATO

che, anche per l’anno 2024 è obbligatorio pubblicare tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative all’IMU sull’apposito Portale del Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine perentorio del 14 ottobre, al fine della loro pubblicazione entro il successivo 28 ottobre;

RILEVATO

che tale adempimento consente di attribuire pubblicità costitutiva e, dunque, conferisce efficacia alle medesime deliberazioni, le cui previsioni decorreranno dal 1° gennaio dell’anno di riferimento;

TENUTO CONTO

che per quanto non specificamente ed espressamente previsto nell’allegato Regolamento si rinvia alle norme vigenti inerenti alla “nuova” IMU ed alle altre norme vigenti e compatibili con la nuova imposta, anche con riferimento alla Legge 27 Luglio 2000 n. 212 “Statuto dei diritti del contribuente”;

VISTO

il Bilancio di Previsione per l'anno 2023/2025 approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n.4 del 23/02/2023 e il Documento unico di Programmazione, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 3 del 23/02/2023, dichiarata immediatamente eseguibile;

RICHIAMATI

l'art. 107 del D.Lgs 18.08.2000, n. 267 e l'art. 4 del D.Lgs. 30.03.2001, n.165, i quali, in attuazione del principio della distinzione tra indirizzo e controllo da un lato, e attuazione e gestione dall'altro, prevedono che:

- gli organi di governo esercitano le funzioni di indirizzo politico-amministrativo, ovvero definiscono gli obiettivi ed i programmi da attuare, adottano gli atti rientranti nello svolgimento di tali funzioni e verificano la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa e della gestione degli indirizzi impartiti;
- ai dirigenti spettano i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo. Ad essi è attribuita la responsabilità esclusiva dell'attività amministrativa, della gestione e dei relativi risultati in relazione agli obiettivi dell'ente;

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Visto lo Statuto Comunale;

Dato atto che

sono stati espressi preventivamente il parere tecnico favorevole del responsabile del II/III Settore e del responsabile del Settore Economico Finanziario il quale ha espresso parere favorevole in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell'art. 49, 1° comma del D.Lgs. 18 agosto 2000;

Il Sindaco, non essendoci altre richieste di intervento, pone in votazione in forma palese alzata di mano la proposta e si registra il seguente esito:

Presenti: 16

Votanti: 16

Favorevoli: 16

Contrari: 0

Astenuti: 0

Successivamente pone in votazione la immediata eseguibilità dell'atto, in forma palese per alzata di mano e si registra il seguente esito:

Presenti: 16

Votanti: 16

Favorevoli: 16

Contrari: 0

Astenuti: 0

Visto

Sulla base delle votazioni soprariportate

Visti

gli artt. 48 e 134 del T.U.E.L;

DELIBERA

Per le motivazioni indicate in premessa, che qui si intendono integralmente riportate,

- di approvare

per i motivi espressi in premessa, le aliquote della “nuova” IMU, da applicare nell’anno 2024, così come modificate con il presente atto;

- di prendere atto

che le predette aliquote avranno decorrenza dal 1° gennaio 2024;

- di applicare

le suddette aliquote alle casistiche indicate nel seguente prospetto:

ALIQUOTA per mille	TIPOLOGIA IMMOBILE
1,05 %	Altri Immobili
0,57 %	Abitazione principale di lusso
0,10 %	Fabbricati rurali strumentali
0,88 %	Terreni Agricoli
1,05 %	Fabbricati gruppo “D”

- di dare atto che la presente deliberazione sarà inserita nell’apposito Portale del Federalismo Fiscale, con le modalità indicate in premessa, conferendo efficacia alla medesima;

- di dichiarare la presente immediatamente eseguibile ex art. 134 comma 4 del D.L.gs n° 267/2000, stante la necessità di rispettare i tempi indicati dal legislatore per l’approvazione del bilancio di previsione.



COMUNE DI DECIMOMANNU

Oggetto proposta di delibera:

DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE DELLA NUOVA IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA ANNO 2024 – ISTITUITA CON LEGGE N 160/2019 ART 1 COMMI 739 – 783.

Parere ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo n. 267/2000

Si esprime parere **FAVOREVOLE** in ordine alla regolarità tecnica.

Decimomannu, 08.01.2024

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO

Giuseppe LUTZU

Parere ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo n. 267/2000

Si esprime parere **FAVOREVOLE** in ordine alla regolarità contabile.

Decimomannu, 08.01.2024

IL RESPONSABILE SETTORE FINANZIARIO

Giuseppe LUTZU



COMUNE DI DECIMOMANNU

Città Metropolitana di Cagliari

DELIBERA CONSIGLIO COMUNALE N. 2 DEL 01.02.2024

OGGETTO: DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE DELLA NUOVA IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA ANNO 2024 – ISTITUITA CON LEGGE N 160/2019 ART 1 COMMI 739 – 783.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue:

**IL SINDACO
CAEDDU MONICA**

**IL SEGRETARIO COMUNALE
COSSU GIANLUCA**